



**Città
metropolitana
di Milano**

AREA SVILUPPO ECONOMICO

**SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE, TRASPORTI PRIVATI E
TURISMO**

**REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE ALL'ESPLETAMENTO DEGLI
ESAMI PER IL RICONOSCIMENTO DELL' IDONEITA' ALL'ATTIVITA' DI
CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO DI CUI ALLA
LEGGE N. 264/1991 E DELLE ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE D'ESAME.**

Approvato dal Consiglio Metropolitan con deliberazione R.G. n. 21 del 23/09/2020

INDICE

Art. 1 Finalità ed ambito di applicazione	pag. 3
Art. 2 Commissione d'esame	pag. 3
Art. 3 Funzionamento della Commissione	pag. 4
Art. 4 Programmazione delle sessioni	pag. 4
Art. 5 Requisiti per l'ammissione all'esame	pag. 4
Art. 6 Domanda d'esame	pag. 5
Art. 7 Istruttoria delle domande d'esame	pag. 5
Art. 8 Modalità d'esame	pag. 6
Art. 9 Materie d'esame	pag. 6
Art. 10 Procedure relative agli esami	pag. 8
Art. 11 Esiti dell'esame e rilascio degli attestati	pag. 9
Art. 12 Norme finali	pag. 9

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE ALL'ESPLETAMENTO DEGLI ESAMI PER IL RICONOSCIMENTO DELL' IDONEITA' ALL'ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO DI CUI ALLA LEGGE N. 264/1991 E DELLE ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE D'ESAME.

Articolo 1 Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento definisce gli aspetti organizzativi e funzionali connessi all'espletamento degli esami per il riconoscimento dell'idoneità professionale all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto nonché delle attività della Commissione d'esame.
2. Il presente Regolamento si applica a coloro che intendono sostenere presso la Città metropolitana di Milano gli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi dell'art. 5, comma 2 della Legge 8 agosto 1991 n. 264 e s.m.i., dell'allegato 1) del Decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione del 16 aprile 1996 n. 338 e dell'Accordo Stato -Regioni-Enti Locali del 14/02/2002.
3. Le funzioni relative ai suddetti esami sono di competenza della Città metropolitana di Milano ai sensi dell'art. 105, comma 3, lettera g) del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112.
4. A seguito del superamento della prova d'esame di cui al presente Regolamento, il competente Settore della Città metropolitana di Milano rilascia gli attestati di idoneità professionale, ai sensi dell'articolo 11 del medesimo Regolamento.

Articolo 2 Commissione d'esame

1. La Commissione d'esame per il riconoscimento dell'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è composta come segue:
 - a) il Dirigente del Settore competente per materia, o un suo delegato, che la presiede,
 - b) un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Motorizzazione Civile di Milano,
 - c) un rappresentante della Regione Lombardia - Direzione Generale competente in materia, esperto nelle materie d'esame,
 - d) due rappresentanti della Città metropolitana di Milano.
2. Della Commissione fa parte un Segretario che assicura le attività di segreteria. Il Dirigente del Settore competente per materia individua i nominativi del Segretario effettivo e del suo supplente tra i dipendenti dell'Ufficio competente.
3. La Commissione d'esame è nominata con decreto del Sindaco della Città metropolitana di Milano. Per ogni componente effettivo è altresì nominato un supplente che partecipa alle attività della Commissione in assenza del titolare.
4. In caso di impossibilità del Presidente della Commissione, lo stesso potrà delegare lo svolgimento di tale funzione.
5. In caso di impossibilità ad intervenire alla Commissione d'esame da parte del Segretario effettivo e del supplente, le funzioni di segreteria verranno svolte da un dipendente dell'Ufficio competente individuato dal Presidente della Commissione.
6. I componenti della Commissione durano in carica tre anni dalla nomina e possono essere rinominati. Nel caso si dovesse rendere necessario procedere alla sostituzione di qualche membro, la nomina del nuovo componente avrà durata tale da coincidere con la scadenza della nomina degli altri componenti già nominati.

7. In ogni caso la Commissione rimane in carica fino alla nomina di una nuova Commissione.

8. I componenti della Commissione d'esame, in attuazione del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento in vigore presso la Città metropolitana di Milano, dovranno astenersi dallo svolgere l'attività di componente della Commissione, in situazioni di conflitto anche potenziale di interessi, con interessi personali ovvero dei propri parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge e del convivente e di astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. I Commissari, in ottemperanza al D.Lgs. n. 39/2013, sono tenuti a rilasciare apposita dichiarazione di non sussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità per l'assunzione dell'incarico di componente della Commissione.

9. I componenti della Commissione operano a titolo gratuito e pertanto non sarà loro corrisposto alcun compenso o rimborso spese.

Articolo 3 Funzionamento della Commissione

1. La Commissione è validamente costituita con la presenza di almeno 3 componenti, fra cui il Presidente, siano essi effettivi o supplenti e si riunisce su convocazione del suo Presidente.

2. Il componente della Commissione che, per qualsiasi motivo, non può partecipare ad una seduta d'esame è tenuto, salvo causa di forza maggiore, ad avvertire il membro supplente in tempo utile affinché lo stesso supplente possa partecipare alla Commissione e quindi assicurare il regolare svolgimento della seduta programmata, informando contestualmente la segreteria dell'Ufficio competente.

3. Il Presidente, i componenti della Commissione ed il Segretario, dopo aver preso visione dei nominativi dei candidati ammessi a sostenere l'esame, rilasciano dichiarazione scritta della non sussistenza di incompatibilità con gli stessi, ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile.

4. Per la correzione degli elaborati, il Presidente può suddividere la Commissione in sottocommissioni formate da almeno 2 componenti.

Articolo 4 Programmazione delle sessioni

1. Il Dirigente preposto, o suo delegato, provvede a determinare le date delle sessioni d'esame nonché la sede di svolgimento della prova, dandone adeguata informazione sul sito internet della Città metropolitana di Milano.

2. Le sessioni d'esame sono convocate con cadenza semestrale a condizione che siano iscritti almeno 10 candidati. Verrà comunque garantita almeno una sessione d'esame all'anno.

3. Per ogni sessione il numero massimo di candidati ammessi a sostenere l'esame è di 30 unità.

4. Il Dirigente preposto può assumere diverse determinazioni in ordine al numero delle sessioni d'esame in relazione al numero di richieste pervenute.

Articolo 5 Requisiti per l'ammissione all'esame

1. Sono ammessi a sostenere l'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, coloro che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver raggiunto la maggiore età,

b) essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea stabilito in Italia, o cittadino extracomunitario con un titolo attestante la regolarità del soggiorno, ai sensi della legislazione vigente in materia,

c) non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i

delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione,

d) non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione,

e) non essere stato stato interdetto o inabilitato,

f) essere in possesso di diploma di istruzione di secondo grado o equiparato. I titoli di studio conseguiti all'estero devono essere prodotti dall'interessato unitamente al riconoscimento degli stessi effettuato a cura dell'autorità italiana e/o rappresentanza diplomatica competente. Possono essere ammessi all'esame producendo, in sostituzione del titolo di studio, l'attestato di partecipazione ad apposito corso di formazione professionale di cui all'art. 4, comma 6 della L. n. 11/1994, i soggetti subentranti nell'attività in caso di decesso o sopravvenuta incapacità fisica del titolare dell'idoneità professionale, di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 4 della L. n. 11/1994,

g) avere la residenza anagrafica in uno dei Comuni della Città metropolitana di Milano.

Articolo 6 Domanda d'esame

1. Gli interessati al conseguimento dell'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto devono presentare al competente Ufficio della Città metropolitana di Milano domanda d'esame in forma scritta ed in bollo, redatta secondo il modello reperibile sul sito internet della Città metropolitana di Milano.

2. La domanda deve essere presentata completa di tutta la documentazione necessaria, ivi compreso il versamento della tariffa prevista, che in nessun caso verrà restituita e deve pervenire almeno 40 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'esame.

3. Saranno accettate esclusivamente le domande pervenute entro il giorno stabilito dall'Ufficio competente e riportato nell'avviso contenente le date delle sessioni d'esame.

4. Al cittadino comunitario ed extracomunitario che intende conseguire l'idoneità professionale di cui al presente Regolamento è richiesto il possesso di un titolo attestante la regolarità del soggiorno, ai sensi della legislazione vigente in materia.

5. All'atto della presentazione della domanda di cui al comma 1 del presente articolo, i titoli di studio conseguiti all'estero devono essere prodotti dall'interessato unitamente al riconoscimento degli stessi effettuato a cura dell'autorità italiana e/o rappresentanza diplomatica competente.

Articolo 7 Istruttoria delle domande d'esame

1. La Commissione d'esame, mediante l'attività istruttoria condotta dal competente Ufficio, valuta la regolarità delle domande pervenute accertando la sussistenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

2. Nel caso di domanda non regolare o carente di documentazione, il competente Ufficio, comunica all'interessato i motivi per i quali la domanda è da considerarsi incompleta o non regolare, fissando un termine comunque non superiore a quindici giorni dalla comunicazione per l'integrazione, avvertendo che in difetto, l'interessato verrà considerato rinunciario e la domanda verrà archiviata.

3. Ultimata la fase istruttoria con l'acquisizione dei documenti richiesti, la Commissione mediante il competente Ufficio, predispone l'elenco delle domande istruite con esito positivo, ai fini della partecipazione all'esame. Tale elenco verrà trasmesso alla Commissione unitamente alla convocazione della stessa per la sessione d'esame.

4. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere l'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, sarà pubblicato sul sito internet della Città metropolitana di Milano come previsto dall'art. 10 del presente Regolamento.

Articolo 8 Modalità d'esame

1. L'esame consiste in una prova scritta con quesiti a risposta multipla predeterminata in ordine alle materie indicate nell'allegato 1) del Decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 16 aprile 1996 n. 338.
2. Ad ogni candidato verrà consegnata una scheda contenente cinque quesiti per ognuna delle cinque materie oggetto d'esame, per un totale di venticinque quesiti.
3. Il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova è di novanta minuti; la prova si intende superata se il candidato risponde in modo esatto ad almeno quattro quesiti su cinque per ogni materia oggetto del programma d'esame.
4. L'elenco completo dei quesiti d'esame sarà messo a disposizione dei candidati mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Città metropolitana di Milano, almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'esame.
5. Non sono ammesse correzioni alle risposte. L'omessa risposta o la correzione alla risposta equivalgono ad errore.

Articolo 9 Materie d'esame

1. Le materie oggetto della prova d'esame , indicate nell'allegato 1) del D.M. 338/1996 sono:

a) La circolazione stradale:

- Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità,
- Nozione veicolo,
- Classificazione e caratteristiche dei veicoli,
- Masse e sagome limiti,
- Traino veicoli,
- Norme costitutive e di equipaggiamento,
- Accertamenti tecnici per la circolazione,
- Destinazione ed uso dei veicoli,
- documenti di circolazione ed immatricolazione,
- estratto dei documenti di circolazione e di guida,
- circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici,
- guida dei veicoli,
- formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi,
- formalità necessarie per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario.

b) Il trasporto di merci:

- Albo Nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi,
- Comitati dell'albo e loro attribuzioni,
- Iscrizioni nell'albo, requisiti e condizioni,
- Iscrizioni delle imprese estere,
- Fusioni e trasformazioni,
- Abilitazioni per trasporti speciali,
- Variazioni dell'albo,
- Sospensione dall'albo,
- Cancellazione dall'albo,
- Sanzioni disciplinari,
- Effetti delle condanne penali,

- Reiscrizioni, decisioni, competenze, ricorsi,
- Omissione di comunicazioni all'albo,
- Autorizzazioni,
- Tariffe a forcella per i trasporti di merci,
- Documentazione obbligatoria per il trasporto di cose per conto di terzi,
- Trasporto merci in conto proprio,
- Licenze,
- Commissione per le licenze, esame e parere,
- Elencazione delle cose trasportabili,
- Revoca delle licenze,
- Ricorsi,
- Servizi di piazza e di noleggio,
- Esenzioni dal disciplinamento del trasporto merci,
- Trasporti internazionali.

c) navigazione:

- Accenni sulle norme che regolano la navigazione in generale,
- Acque marittime entro ed oltre sei miglia dalla costa,
- Navi e galleggianti,
- Unità da diporto,
- Costruzione delle imbarcazioni da diporto,
- Accertamenti e stazzatura delle imbarcazioni e delle navi,
- Iscrizione e abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto
- Rilascio, rinnovo ed aggiornamento delle licenze,
- Visite periodiche ed occasionali delle imbarcazioni e delle navi,
- Collaudo e rilascio certificato d'uso dei motori,
- Competenze del R.I.Na.,
- Iscrizione nei registri di imbarcazioni e navi (per dichiarazione di costruzione, prima iscrizione, trasferimento). Cancellazione dai registri,
- Trascrizione nei registri di atti relativi alla proprietà e di altri atti e documenti per i quali occorre la trascrizione: iscrizione o cancellazione di ipoteche; rilascio estratto matricolare o copia di documenti,
- Autorizzazione per la navigazione temporanea di prova e licenza provvisoria di navigazione,
- Noleggio e locazione,
- Importazione ed esportazione delle imbarcazioni, delle navi e dei motori,
- Regime fiscale ed assicurativo,
- Esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando ed alla condotta di imbarcazioni,
- Esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando di navi,
- Esami per il conseguimento dell'abilitazione alla condotta di motori,
- Validità e revisione delle patenti nautiche,
- Norme per l'esercizio dello sci nautico.

d) Il P.R.A.,

- Legge del P.R.A.,
- Legge istitutiva I.E.T.,
- Compilazione delle note,
- Iscrizioni,
- Trascrizioni,
- Annotazioni,
- Cancellazioni.

e) Il regime tributario:

- Le imposte dirette ed indirette in generale,
- L'IVA: classificazione delle operazioni, momento impositivo,
- Fatturazione delle operazioni,
- Fatturazione delle prestazioni professionali,

- Ricevuta fiscale: forma e contenuti,
- Il principio di territorialità dell'imposta: operazioni internazionali e intercomunitarie,
- Registri contabilità IVA,
- Dichiarazione annuale IVA,
- Regimi speciali per la determinazione del reddito d'impresa e dell' IVA,
- Imposte indirette relative alla circolazione dei veicoli.

Articolo 10 Procedure relative agli esami

1. L'elenco dei candidati ammessi all'esame viene pubblicato sul sito internet della Città metropolitana di Milano, escludendosi qualsiasi altra comunicazione ai diretti interessati.
2. La convocazione con l'indicazione del luogo, data e ora dell'esame, avviene unicamente tramite apposito avviso pubblicato sul sito internet della Città metropolitana di Milano, almeno 15 giorni prima dello svolgimento della prova.
3. I candidati convocati per sostenere la prova d'esame, muniti di documento d'identità in corso di validità, devono presentarsi nel giorno, nel luogo e nell'ora comunicati con l'avviso di cui ai commi precedenti. L'esame verrà effettuata presso la Città metropolitana di Milano o altra sede che verrà comunicata nel suddetto avviso.
4. La mancata presentazione all'esame è considerata rinuncia allo stesso e non comporta la restituzione della tariffa corrisposta per la partecipazione all'esame.
5. Il candidato che non si presenti nel luogo, data e ora indicati con la convocazione all'esame, può giustificare l'assenza solo con la produzione, entro e non oltre due giorni dalla data dell'esame, del certificato medico. In tal caso il versamento effettuato è valido per sostenere l'esame nella prima sessione utile, previa produzione di una nuova istanza, corredata, dal versamento previsto per la riconvocazione all'esame.
6. Qualora un candidato si presenti a prova già iniziata, la Commissione valuta la sua eventuale ammissione alla prova stessa, fermo restando l'orario fissato per il termine della prova.
7. Le schede contenente i quesiti d'esame, diverse per ogni candidato, riportanti il timbro dell'Ente e la sigla del segretario della Commissione, saranno distribuite in modo casuale al termine delle operazioni di riconoscimento dei candidati.
8. Durante lo svolgimento della prova d'esame, ai candidati non è consentita alcuna forma di comunicazione tra loro né di mettersi in relazione con altre persone diverse dai membri della Commissione per i chiarimenti d'uso. Qualunque scambio di informazioni tra i candidati durante la prova determinerà l'allontanamento degli stessi dall'aula d'esame e il conseguente annullamento della loro prova.
9. Il candidato non può tenere con sé durante l'esame carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, né utilizzare o comunque tenere attivi telefoni cellulari o qualsiasi altro tipo di apparecchiatura di telecomunicazione.
10. La Commissione esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni stesse e il candidato che contravviene viene escluso direttamente dall'esame.
11. Durante lo svolgimento della prova, i candidati non potranno uscire dall'aula se non in casi eccezionali, di volta in volta autorizzati dal Presidente della Commissione.
12. Il candidato, dopo la consegna dell'elaborato relativo alla prova, dovrà uscire dall'aula.
13. Durante lo svolgimento della prova non è ammessa la presenza in aula del pubblico.

14. Effettuata la correzione delle prove d'esame, la Commissione redige il verbale contenente gli esiti delle prove stesse, procedendo all'esposizione dei risultati.

Articolo 11 Esiti dell'esame e rilascio degli attestati

1. L'attestato di idoneità professionale all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è rilasciato dal Dirigente del competente Settore della Città metropolitana di Milano sulla base delle risultanze del verbale redatto dalla Commissione d'esame. L'elenco dei candidati risultati idonei sarà pubblicato sul sito internet della Città metropolitana di Milano.

2. L'attestato è rilasciato in osservanza della normativa sull'imposta di bollo a carico del candidato.

Articolo 12 Norme finali

1. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle norme di legge in quanto applicabili.

2. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della Città metropolitana di Milano della relativa delibera di approvazione.